



COMUNE DI
PALAU

In pubblicazione a norma di Legge
nell'Albo Pretorio del Comune di PALAU

R.P.N. 391
per giorni 120 consecutivi
dal 30.06.06 al 28.10.06



Palau, li 30.06.06
IL MESSO COMUNALE

Carla Jay

ORDINANZA N. 4 del 28/06/2006

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI E GIORNI DI VENDITA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AL DETTAGLIO (ART.5 DELLA L.R. N.5/2006).

IL SINDACO

premesse che la Legge Regionale 18 maggio 2006, n.5 "Disciplina generale delle attività commerciali" prevede, all'art.5, "Orari di vendita", che:

- gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura al pubblico, nel rispetto delle disposizioni dello stesso art.5;
- gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, salvo quanto disposto dal comma 5, possono restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana, dalle 7.00 alle 22.00, per un massimo di 13 ore giornaliere, osservando la chiusura domenicale e festiva;
- a seguito di concertazione con le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio più rappresentative, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle altre parti sociali interessate, il Comune può consentire, a determinate condizioni meglio elencate nella stessa Legge, l'esercizio dell'attività di vendita fino alle ore 24.00, nonché l'apertura domenicale e festiva;

preso atto che, in riferimento all'ultimo punto, con nota fax prot.n.10015 del 21/06/2006, è stata convocata per il giorno 28/06/2006, una riunione in Comune con le parti sociali interessate;

dato atto che, come emerge dal verbale di concertazione con le rappresentanze sociali intervenute, stilato dal Responsabile del Settore Affari Generali, si è convenuto di consentire, nei periodi di maggiore afflusso turistico, in occasione di eventi e di manifestazioni di particolare rilevanza e per rispondere alle esigenze ed ai tempi di vita e di lavoro dei cittadini, l'esercizio dell'attività di vendita fino alle ore 24.00, nonché l'apertura domenicale e festiva, durante tutto il corso dell'anno;

ricordato, in relazione a quanto concertato dall'Assessore al Commercio, che la possibilità consentita:

- rappresenta una facoltà e non un obbligo di apertura dell'attività degli esercizi insediati sul territorio comunale;
- risponde all'esigenza, particolarmente avvertita anche da parte dei cittadini, di promuovere servizi ampi e diversificati anche nei periodi di bassa stagione;
- contribuisce, indubitabilmente, ad evitare l'effetto deserto che si percepisce, nel paese, durante la stagione invernale;

richiamati:

- il D.Lgs n.114/1998 e, in particolare, l'art.11 sull'orario di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio;
- l'art.50, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000 che prevede che il Sindaco coordini e riorganizzi, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, potere ribadito dall'art.28 e 29 dello Statuto del Comune, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 25/02/2003;

ritenuto, per quanto appena evidenziato, di revocare tutte le proprie precedenti ordinanze eventualmente contrarie o incompatibili con le disposizioni di questo provvedimento;

per le ragioni appena sopra evidenziate

ORDINA

Art. 1 – Orari di vendita

È consentita l'apertura domenicale e festiva e l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio fino alle ore 24.00 durante tutto il corso dell'anno.

Art. 2 – Cartelli informativi

L'esercente rende noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura adottato dal proprio esercizio con cartelli o altri idonei mezzi di informazione.

Art. 3 - Sanzioni

In caso di violazione di questa ordinanza, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dal D.Lgs.n.114/1998 e, da ultimo, dalla Legge Regionale 18 maggio 2006, n.5.

Art. 4 - Revoca

Tutte le proprie precedenti ordinanze eventualmente contrarie o incompatibili con le disposizioni di questo provvedimento sono revocate.

DICHIARA

questa ordinanza immediatamente esecutiva ed in vigore dalla data della sua sottoscrizione;

DISPONE

- che copia di questa ordinanza sia inviata a tutti gli organi di polizia in ambito comunale, i quali sono incaricati di farla osservare;
- che, di questo provvedimento, sia data ampia diffusione mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sugli organi di stampa, televisione, radio ed inserimento, sulla rete Internet, nel Portale Istituzionale del Comune di Palau, all'indirizzo www.palau.it.

Contro questo provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. Sardegna, entro 60 gg. dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- straordinario al capo dello Stato, entro 120 gg. dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Palau, 28/06/2006

IL SINDACO
Dr. Sebastiano Pirredda

